

ADM OPEN HEARING

GESTIONE LOGISTICA POST SUEZ

GIOVEDÌ 8 APRILE 2021, ORE 11:00

MODULO CONTRIBUTO

Osservazioni e contributi (non più di 4000 battute, senza spazi) vanno inoltrati entro cinque giorni dall'*open hearing* alla casella di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it.

Tutti i testi saranno pubblicati nel sito istituzionale ADM - www.adm.gov.it - e potranno essere utili a migliorare la nostra azione amministrativa.

ENTE o ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

ANASPED - ASSOCAD - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali

E MAIL o TELEFONO

info@anasped - info@assocad - info@cnsd

L'art. 18 punto 3 del Codice doganale dell'Unione prevede che, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dei singoli Stati membri, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'art.39, lettere da a) a d) sia abilitato ad operare in tutti gli Stati dell'Unione. Il Codice quindi prevede il soddisfacimento dei criteri e non l'autorizzazione. Questo concetto è stato perfettamente ripreso e ribadito con la Circolare n.8/D del 19.04.2016 dell'Agenzia delle dogane che testualmente recita " considerata la disciplina nazionale che nel tempo ha regolato l'attività degli spedizionieri, appare indubbio che, a seguito del superamento dell'esame di Stato che conferisce l'idoneità all'esercizio della professione di doganalista, la qualificazione professionale soggettiva dello spedizioniere doganale attesti di per sé la sussistenza delle sopra menzionate condizioni. Ciò in quanto l'articolo 1 della legge n. 1612 del 22/12/1960 accredita lo spedizioniere doganale come professionista qualificato nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e quant'altro si riferisca al campo doganale. Inoltre, anche l'art 9 della legge n.213/2000 rafforza il concetto del doganalista come esperto nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali. Appare pertanto difficilmente comprensibile l'esclusione del Doganalista, che in quanto persona fisica non può rientrare fra i soggetti autorizzati AEO, da una agevolazione strettamente legata all'esercizio della professione ed all'efficientamento del sistema logistico nazionale e quanto previsto dall'art.24 del Re.to UE 2015/2446 del 28/07/2015 risulta assolutamente inconferente in quanto rivolto a soggetti AEOS che nella pratica solo in casi particolari operano in qualità di rappresentanti doganali e comunque presentano un numero limitato di dichiarazioni di importazione. La maggior parte delle dichiarazioni doganali presentate in Italia vengono predisposte e sottoscritte dai Doganalisti o dai CAD, ossia da soggetti iscritti all'Albo che operano professionalmente in ambito doganale. Per quanto sopra una lettura diversa della procedura Smart Terminal, che escluda i Doganalisti, svuoterebbe di efficacia il provvedimento e non permetterebbe di ottenere i risultati, ampiamente descritti nel corso dell'open hearing, sia in termini di efficientamento del sistema logistico portuale nazionale che, nello specifico caso dovuto all'emergenza causata dal blocco del canale di Suez, per affrontare i conseguenti disagi e congestionamenti dei porti nazionali.

Massimo De Gregorio - Bruno Pisano - Enrico Perticone